



**PROCEDURE DELIBERATIVE IN MATERIA DI
ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**



Premessa

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche “Disposizioni”) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento indica sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Obiettivo del presente documento è di disciplinare le procedure deliberative - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo** e di **attività attribuite ai medesimi** - di cui la Banca si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).

Oltre quelle riportate nell'allegato 1, ai fini del presente documento si riportano le seguenti definizioni:

- **Esponenti aziendali:** i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Banca e il Direttore Generale.
- **Amministratore indipendente:** l'amministratore, individuato con apposita delibera del CdA, che non sia controparte o soggetto collegato e non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 19 dello Statuto, destinatario dei compiti attribuiti dalle Disposizioni agli amministratori indipendenti; con la medesima delibera è stato individuato un amministratore, munito dei medesimi requisiti, con l'incarico di supplente, qualora il precedente sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

1. Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti collegati** sulla base delle informazioni disponibili, facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle informazioni in possesso dell'Ufficio Ragioneria-Segreteria.

È posto in capo alle parti correlate l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

L'Ufficio Ragioneria-Segreteria cura la tenuta dell'elenco dei **soggetti collegati** e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui **soggetti collegati** devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.



Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Costituisce operazione con soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni, *“la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.*

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- *quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;*
- *i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;*
- *le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;*
- *le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.”.*

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- i. **operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% in rapporto al valore di riferimento individuato dalle Disposizioni in funzione della tipologia di operazione (v. anche All.1) . La Banca qualifica, in ogni caso, quali **operazioni di maggiore rilevanza** quelle concluse con uno dei soggetti di cui sopra che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali. Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio **con il medesimo soggetto collegato**, le quali, **pur non qualificabili singolarmente** come operazioni di maggiore rilevanza, **superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.**
- ii. **operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- iii. **operazioni ordinarie**, ossia operazioni **di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività** della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- iv. **operazioni di importo esiguo**, specificamente individuate (v. All.1).

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, **rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario.** Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter semplificato. Sono **escluse dall'ambito di applicazione** delle presenti procedure **le operazioni di importo esiguo**, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ai 250.000 euro.

2. Individuazione degli Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;



- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

In applicazione della deroga prevista dalle Disposizioni per le banche di piccole dimensioni, si è provveduto, con apposita delibera del CdA, a nominare due amministratori indipendenti, con pari requisiti, in qualità rispettivamente di titolare e supplente ai fini della presente procedura.

Con la presente procedura si attribuisce all' Amministratore Indipendente di cui sopra il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati.

3. Procedure deliberative

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con **soggetti collegati**, l'Ufficio Fidi, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle Disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa**.

Con riguardo all'identificazione delle **operazioni di maggiore rilevanza** la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni.

Nell'ambito delle **operazioni di minore rilevanza**, con riguardo all'identificazione delle **operazioni ordinarie**, i parametri da valutare sono:

- **condizioni:** sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- **importo:** sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- **tipologia:** sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- **frequenza:** sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

I. Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)

L'Ufficio Fidi, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, predispone la pratica di fido corredandola delle seguenti informazioni:

- la rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista economico, in particolare la proposta di condizioni equivalenti a quelle di mercato, con idoneo riscontro, ovvero adeguata motivazione, in correlazione con l'interesse della banca, per l'applicazione di peculiari condizioni.

Le informazioni richiamate sono inoltrate dal Responsabile dell'Ufficio Fidi all'Amministratore Indipendente, il quale fornisce all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non**

vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza**, qualora l'Amministratore Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, questi richiede un parere preventivo anche al Collegio Sindacale, fornendo di seguito al CdA entrambe le risultanze.

II. Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

La competenza a deliberare sulle operazioni della specie è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione. Eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Nell'ambito delle **operazioni di minore rilevanza**, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, va seguito un iter semplificato, che prevede esclusivamente:

- indicazione nella delibera degli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconciliabilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte).

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

La Banca applica le procedure deliberative sopra descritte per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che risultano sostanzialmente rappresentati da Esponenti aziendali o soggetti ad essi riferibili, dunque ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB.

III. Delibere quadro

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni.

4. **Disposizioni finali**

Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca e/o dell'esperienza maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le relative delibere sono assunte con parere favorevole vincolante del Collegio Sindacale.



ALLEGATO 1 - Principali definizioni

- **parte correlata:** sostanzialmente gli **esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato.** Tuttavia, le Disposizioni comprendono tra le parti correlate soggetti riferiti anche ad altre fattispecie quali, ad esempio, la società o impresa costituita in forma non societaria rispetto la quale la Banca detenga una partecipazione idonea a esercitare il controllo ovvero un'influenza notevole sulla stessa, o il socio della Banca che, in ragione della sua partecipazione, sia tenuto a richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 19 del TUB. Al verificarsi di tali casi la Banca dovrà integrare nelle definizioni la fattispecie d'interesse.
- **soggetti collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi
- **soggetti connessi:**
 - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una **parte correlata;**
 - gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi; In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, sono censiti come stretti familiari di una parte correlata i parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente *more uxorio*, nonché i figli di questo, ed inoltre, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.
- **operazioni con soggetti collegati:** le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni che abbiano dato luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali e le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

Tali operazioni si distinguono in:

- **Operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):
 - i. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;



- per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- ii. **Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
 - in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
 - in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle concluse con uno dei soggetti di cui sopra che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa parte correlata, o con soggetti connessi ad essa, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

- **Operazioni di minore rilevanza:** le operazioni concluse con parti correlate e soggetti connessi diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni esigue
 - **Operazioni di importo esiguo: le operazioni il cui controvalore non eccede:**
 - per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro;
 - per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza.